



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

ORDINANZA

Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile con R.G. n. 3431 /2021 promossa da EMANUELE PALOMBO contro MINISTERO ISTRUZIONE, trattata all'udienza del 22/06/2022, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.221, l. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 16 D.L. 228/21;

rilevato che il Ministero convenuto si è costituito in giudizio solo in data 11.06.2022;

ritenuto pertanto di dover revocare la dichiarazione di contumacia;

rilevato che il ricorrente, con il presente giudizio, tra l'altro, ha chiesto di *"ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del titolo di riserva ex art. 68/1999 di cui lo stessa gode, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici e, per l'effetto - ORDINARE all'Amministrazione resistente di conferire al ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato"*;

osservato che la questione posta dalla parte ricorrente, di attribuzione di un incarico di supplenza annuale a sè e non invece ad altri docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto GPS, nella classe di concorso A030; - AB56 - ADMM – ADSS della Provincia di Frosinone, va definita nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti negli incarichi di supplenza nelle sedi indicate nella



domanda presentata dall'attore e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi siano stati in concreto attribuiti". Ciò perché - se uno degli incarichi annuali rivendicato dall'attore venisse allo stesso giudizialmente attribuito - necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al docente cui esso è stato alla fine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto ai docenti assegnatari, la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico incarico spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso a chi agisce non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Non solo, il regolarsi dell'attribuzione degli incarichi sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati concorrenti per le medesime sedi richieste dall'attrice, che non abbiano ottenuto l'assegnazione della supplenza pur avendola chiesta e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, il possesso di titoli poziori a favore di chi agisce in giudizio tali da comportare l'attribuzione proprio alla ricorrente dell'incarico che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altro candidato;

-rilevato che, in definitiva, ci si trova di fronte - come affermato da Cass. 23 novembre 2021 n.36356, Cass. 9 novembre 2018, n.28766, Cass. 17 gennaio 2017, n.988 e Cass. 5 giugno 2008, n.14914 - a rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo rispetto ai quali la realizzazione dell'utilità pretesa - l'assegnazione di sede - richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario. Va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti. Pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne



l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati. Tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n.12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via);

- osservato che, nel caso di specie, il litisconsorzio non è stato realizzato, per cui l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato con tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto GPS, nella classe di concorso A030; - AB56; - ADMM - ADSS della Provincia di Frosinone, concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza annuale giugno nelle sedi indicate nella domanda presentata dal ricorrente e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi siano stati in concreto attribuiti;

-ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

-ritenuto che la celerità propria del rito lavoro giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art.151 c.p.c.;

-considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

P.Q.M.

Revoca la dichiarazione di contumacia del Ministero convenuto;

Dispone che la parte ricorrente proceda alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto GPS, nella classe di concorso A030; - AB56; - ADMM - ADSS della Provincia di Frosinone,



concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza annuale nelle sedi indicate nella domanda presentata dall'attore e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi siano stati in concreto attribuiti, ai sensi dell'art.151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, entro 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti che si fissa per il **12 Ottobre 2022, ore 9.15;**

avverte le parti convenute che sono tenute a comparire personalmente all'udienza fissata e che hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, a pena di decadenza, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Si comunichi alle parti.

Frosinone,22/06/2022

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Giusi Pastore

